



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O**

DECRETO N. 3/2024

Disciplina applicativa delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e per la liquidazione dei compensi spettanti ai difensori e ai consulenti.

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 14 delle Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche, nel testo modificato per effetto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195, nonché per effetto dell'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, lett. b), n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113;

Visti gli artt. 74 e ss., nonché 119 e ss. del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e successive modifiche e integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia;

Visti i propri decreti n. 17 del 17 agosto 2021 e n. 34 del 11 novembre 2020 con i quali, al fine di consentire una più agevole applicazione dell'istituto del patrocinio a spese dello Stato presso il T.R.G.A., Sede di Trento, è stato recepito in tali provvedimenti il contenuto della disciplina vigente in materia coordinandola con quella propria del processo amministrativo e individuando le disposizioni applicative reputate al riguardo necessarie;

Ritenuta la necessità di aggiornare tale recezione mediante il presente provvedimento con riguardo sia alla disciplina susseguentemente intervenuta, sia alla sua prassi applicativa sin qui seguita;

Vista pertanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 157 del 9 – 10 giugno 2021 per effetto della quale è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24 e 113 Cost., l'art. 79, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nella parte in cui non consente al cittadino di Stati non appartenenti all'Unione europea, di produrre una dichiarazione sostitutiva in caso di impossibilità a presentare per i redditi prodotti all'estero una certificazione rilasciata dall'autorità consolare competente;

Visto, altresì, l'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, lett. b), n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 che modifica l'art. 14, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice del processo amministrativo di cui all. 2 al d.P.R. 2 luglio 2010, n. 104, disponendo, tra l'altro, che le adunanze della Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, costituita presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana nonché presso ogni Tribunale

amministrativo regionale e relative sezioni staccate, si tengono da remoto e che i relativi verbali sono firmati digitalmente dai suoi componenti;

Visto, inoltre, il parere emesso in data 11 febbraio 2021 dall'Ufficio Studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa su richiesta del Presidente di questo Tribunale, in ordine al rito applicabile nell'ambito della giurisdizione amministrativa (udienza camerale o udienza pubblica) all'opposizione al decreto di pagamento del compenso al difensore, all'ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte ai sensi dell'art.84 del d.P.R. n.115 del 2002, nonché in ordine alla possibilità che l'opponente possa in tale ipotesi agire personalmente in giudizio, senza cioè l'assistenza di un difensore tecnico, come previsto nel rito civile dall'art.15, comma 3, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150;

Rilevato che in tale parere, ferma restando l'affermazione della competenza del Collegio a provvedere sull'opposizione, in conformità ad altri precedenti pareri espressi dal medesimo Ufficio, si esprime l'avviso che, per quanto attiene al rito applicabile al riguardo, esso deve identificarsi con l'udienza pubblica, considerando innanzitutto il *“rilievo preliminare che la forma del processo – a presidio della cui disciplina è posta la riserva di legge di cui all'art.111 Cost. – non è un valore indifferente rispetto all'esigenza fondamentale di assicurare alle parti una strumentazione giuridica che garantisca la pienezza del contraddittorio e l'effettività della tutela giurisdizionale, di tal che essa - se non può essere rimessa ad una valutazione discrezionale del giudice, salvo che non sia esattamente tracciato il perimetro in cui detta discrezionalità deve svolgersi (si veda, ad esempio, il potere di disporre la trattazione scritta nel processo civile introdotto dalla normativa emergenziale, da ultimo con d.l. 7 ottobre 2020 n.83, d.l. 30 ottobre 2020 n.131 e d.l 14 gennaio 2021 n.2) – non si presta ad ipotesi ermeneutiche, enucleabili in via analogica, alternative alla soluzione legislativa già individuata, secondo la quale è il rito ordinario a rappresentare la regola nelle modalità di trattazione dei procedimenti contenziosi dinanzi all'autorità giudiziaria. Nel caso del processo amministrativo, come già questo US ha avuto modo di evidenziare nel parere del 2017, detta regola è espressamente sancita dall'art.87, comma 1, c.p.a., e ribadita dalla previsione del comma 2 del medesimo articolo, laddove il legislatore ha puntualizzato: “Oltre che nei casi espressamente previsti, si trattano in camera di consiglio: a) i giudizi cautelari e quelli relativi all'esecuzione delle misure cautelari collegiali; b) il giudizio in materia di silenzio; c) il giudizio in materia di accesso ai documenti amministrativi e di violazione degli obblighi di trasparenza amministrativa; d) i giudizi di ottemperanza; e) i giudizi in opposizione ai decreti che pronunciano l'estinzione o l'improcedibilità del giudizio”. Non vi è luogo, quindi ... nel caso del giudizio di opposizione in parola per l'operatività dell'invocato rinvio esterno ai sensi dell'art.39 c.p.a., sia perché non può affermarsi che sia un vuoto normativo nella disciplina del rito dinanzi al giudice amministrativo, sia perché il detto rinvio dinamico può avvenire, alla stregua della letterale enunciazione della norma, solo con riguardo a disposizioni del codice di procedura civile “in quanto compatibili o espressione di principi generali” e non a disposizioni poste al di fuori del corpus normativo del codice di rito civile, sia perché, infine, il principio generale enucleato dal richiedente (snellimento e della semplificazione del rito) non può ritenersi vigente – se inteso quale principio in forza del quale possa farsi luogo a procedimenti camerali e sommari in assenza di una espressa previsione legislativa – neanche nel processo civile (si rinvia, sul punto, alle considerazioni della dottrina processual-civilistica in tema di rito ex art.702-bis c.p.c. .. Né, peraltro, alcuna specifica indicazione sulla sommarietà del rito da osservare dinanzi al giudice amministrativo può trarsi da fonti*

normative extracodicistiche e, tra queste, in particolare, nel d.P.R. n.115/2002 che, come è noto, è solo in parte applicabile al processo amministrativo (Parte III, Titolo I, artt.74 e ss.; Parte VIII, artt.250 ss.) e nel d.lgs. 1° settembre 2011 n.150, che, nel dare attuazione alla delega contenuta nella già richiamata l. n.69/2009 (art.54), ha inteso ridurre e semplificare i procedimenti civili regolati da varia legislazione speciale, fornendo in tal modo, da un lato, agli interpreti un unico testo legislativo di riordino delle norme processuali poste al di fuori del codice di procedura civile e, dall'altro, restituendo centralità a detto codice”:

Rilevato, inoltre, che nel medesimo parere, per quanto segnatamente attiene alla possibilità per l'opponente di stare in giudizio personalmente nel procedimento di opposizione alla liquidazione, si afferma che *“alla luce dei rilievi appena svolti, va esclusa, pertanto ... la possibilità ... che l'opponente possa agire personalmente in giudizio, senza cioè l'assistenza di un difensore tecnico (come previsto nel rito civile dall'art.15, comma 3, del d.lgs. n. 150/2011) e ciò in ragione sia del rito applicabile dinanzi al giudice amministrativo, per le ragioni già illustrate, sia della circostanza che la difesa personale in giudizio nel processo amministrativo è consentita solo nelle fattispecie tassativamente elencate nell'art.23 c.p.a.”;*

Ritenuto, a differenza di quanto a suo tempo reputato nella motivazione del predetto proprio decreto n. 17 del 17 agosto 2021 di condividere il surriportato parere per quanto segnatamente attiene alla necessità che l'opposizione al decreto di pagamento dei compensi spettanti al difensore, all'ausiliario del giudice e al consulente tecnico di parte sia decisa in pubblica udienza;

Ritenuto, viceversa, che per quanto attiene all'autopatrocinio nel medesimo giudizio di opposizione da parte dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte, pur dopo attenta lettura del parere soprariportato, di confermare che gli stessi possono agire anche senza l'assistenza di un difensore, a' sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, in quanto:

1) il d.lgs. n. 150 del 2011 reca *“disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”*, e il suo art. 15, intitolato *“dell'opposizione al pagamento di spese di giustizia”*, dopo aver premesso che *“le controversie previste dall'articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono regolate dal rito sommario di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo”* (cfr. ivi, comma 1), contempla al riguardo la competenza a provvedere, mediante ordinanza non appellabile (cfr. *ibidem*, commi 5 e 6);

2) il rinvio analogico alle disposizioni normative del processo civile, contenuto nell'art. 39, comma 1, c.p.a. e ivi consentito per quanto non diversamente disposto dallo stesso codice del processo amministrativo, riguarda non soltanto gli istituti formalmente normati all'interno del codice processuale civile, ma anche il materiale normativo fuoriuscito da quest'ultimo in adempimento alla delega disposta dall'art. 54 della l. n. 69 del 2009 ai fini della semplificazione dei procedimenti di cognizione;

3) l'autopatrocinio innanzi al giudice amministrativo delle parti che propongono l'opposizione, consentito in sede di giurisdizione ordinaria dal comma 3 dell'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 può pertanto reputarsi ammissibile con riguardo all'anzidetta analogia consentita dall'art. 39, comma 1, c.p.a. e della conseguente possibilità di integrare per questa via le ipotesi di difesa personale delle parti contemplate dall'art. 23 c.p.a. come modificato

dall'art. 52, comma 4, lett. a, del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33: e ciò anche in dipendenza della circostanza che, in via sistematica, le questioni deducibili nell'ipotesi di opposizione alla liquidazione risultano in linea di principio alquanto meno complesse rispetto a quelle menzionate da tale articolo del codice di rito (giudizi in materia di accesso e trasparenza amministrativa, in materia elettorale e giudizi relativi al diritto dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) e sono pertanto agevolmente trattabili in via diretta dalle parti; diversamente argomentando, si determinerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento delle parti oppponenti, quanto ad adempimento dei relativi oneri processuali, nel contesto delle due giurisdizioni ordinaria e amministrativa: e ciò pur a fronte di controversie innegabilmente del tutto omologhe nel loro contenuto;

Ritenuto pertanto di introdurre nella parte dispositiva del presente provvedimento una disciplina che disponga la trattazione da parte del Collegio in udienza pubblica dell'opposizione alla liquidazione delle parcelle, nonché la possibilità per l'opponente di stare in giudizio personalmente in tale procedimento;

Ritenuta, da ultimo, la necessità di precisare che le disposizioni contenute nel presente decreto sono da intendersi comunque recessive rispetto alle eventuali modifiche o integrazioni che potranno essere apportate all'istituto del patrocinio a spese dello Stato per effetto di ulteriori e diverse disposizioni di legge o di regolamento;

Visti l'art. 31 della l. 27 aprile 1986, n. 182, recante Ordinamento della giurisdizione amministrativa e del personale di segreteria ed ausiliario del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, e l'art. 15 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, recante disposizioni per assicurare la qualità, la tempestività e l'efficientamento della giustizia amministrativa;

Visto il d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 e successive modifiche ed integrazioni, recante *"Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige concernenti istituzione del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano"*;

DECRETA

Art. 1

Ambito di applicazione dell'istituto.

1. A' sensi dell'art. 24, comma 3, della Costituzione e dell'art. 74, comma 2, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, l'istituto del patrocinio a spese dello Stato assolve allo scopo di garantire nel processo amministrativo la difesa dei cittadini non abbienti le cui ragioni risultino non manifestamente infondate.

2. Al fine dell'applicazione dell'istituto, a' sensi dell'art. 10, secondo comma, della Costituzione, dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002 e della giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, è equiparato al cittadino italiano lo straniero anche se non regolarmente soggiornante sul territorio dello Stato al momento in cui è sorto il rapporto controverso, nonché l'apolide.

3. A' sensi dell'art. 119 del d.P.R. n. 115 del 2002, possono essere altresì ammessi a fruire

del patrocinio a spese dello Stato gli enti e le associazioni, anche prive del riconoscimento della personalità giuridica di cui al d.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, aventi sede nel territorio dello Stato e che non perseguono scopi di lucro e che non esercitano attività economiche.

4. A' sensi dell'art. 76, comma 4-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 come inserito dall'art. 16, comma 1, della l. 7 aprile 2017, n. 47 il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento amministrativo innanzi al giudice amministrativo ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un proprio legale di fiducia anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale a' sensi dell'art. 3, comma 1, della l. 4 maggio 1983, n. 184 e successive modificazioni, avvalendosi del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento.

5. In recezione del principio affermato con sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana 17 luglio 2023 n. 440 è possibile chiedere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato anche per i procedimenti per i quali a' sensi dell'art. 23 c.p.a. è ammessa la difesa personale delle parti.

Art. 2

Condizioni soggettive per l'ammissione al patrocinio.

1. Può essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato chi è titolare di un reddito imponibile risultante dall'ultima dichiarazione presentata agli affetti dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) di cui al d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modifiche, non superiore all'importo fissato con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze emanato a' sensi dell'art. 77 del d.P.R. n. 115 del 2002 in relazione alla variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, verificatasi nel biennio precedente.

2. A' sensi dell'art. 76 del d.P.R. n. 115 del 2002:

a) ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si considerano anche i redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva;

b) se il richiedente convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito da considerare agli effetti dell'ammissione al beneficio è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso il richiedente medesimo; si considera peraltro il solo reddito personale del richiedente quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.

3. Il requisito del reddito disciplinato dal presente articolo si applica anche agli enti e alle associazioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto, intendendosi quale reddito degli stessi l'ammontare delle entrate nel competente esercizio finanziario al lordo delle eventuali imposte.

Art. 3

Domanda per l'ammissione al patrocinio.

1. La domanda di ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, esente dall'imposta di bollo, deve essere indirizzata alla Commissione di cui all'art. 4, redatta in

conformità al modello il cui fac-simile è allegato quale parte integrante del presente decreto.

2. La domanda deve essere presentata personalmente dal richiedente oppure dall'avvocato eventualmente già da lui scelto alla Segreteria della Sede di Trento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino – Alto Adige/Südtirol con modalità telematica come consentito dall'art. 37 bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modifiche dalla l. 11 settembre 2020, n. 120.

3. A' sensi dell'art. 78 del d.P.R. n. 115 del 2002 la domanda è sottoscritta dall'interessato a pena di inammissibilità. La sottoscrizione è autenticata dal difensore, ovvero con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 come modificato dall'art. 47, comma 2, lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.

4. A pena di inammissibilità la domanda deve contenere, a' sensi dell'art. 79 e dell'art. 122 del d.P.R. n. 115 del 2002:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se già pendente;
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali;
- c) le enunciazioni in fatto ed in diritto, possibilmente documentate, utili a valutare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio, con la specifica indicazione delle prove di cui si intende chiedere l'ammissione;
- d) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte del richiedente, a' sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini secondo quanto disposto dall'art. 2 del presente decreto;
- e) l'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione della domanda o dell'eventuale precedente comunicazione di variazione.

5. Per i redditi prodotti all'estero, a' sensi dell'art. 79, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 2, comma 2-bis, del d.P.R. 31 agosto 1999 n. 394, come aggiunto dall'art. 2, comma 1, del d.P.R. 18 ottobre 2004, n. 334, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea correda la domanda con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesta la veridicità di quanto indicato nella domanda medesima. Qualora tale autorità non rilasci l'attestazione entro 30 giorni dalla ricezione della relativa richiesta presentata da parte dell'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno oppure mediante posta elettronica certificata (PEC) l'interessato medesimo è ammesso documentare i propri redditi percepiti all'estero mediante dichiarazione sostitutiva di dichiarazione resa a' sensi dell'art. 46, comma 1, lettera o), del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 allegando peraltro alla dichiarazione medesima la comprova di aver chiesto alla predetta autorità consolare il rilascio della certificazione anzidetta e di non avere ottenuto risposta entro l'anzidetto termine di 20 giorni.

6. Se il richiedente è detenuto, internato per l'esecuzione di una misura di sicurezza, in stato

di arresto o di detenzione domiciliare ovvero è custodito in un luogo di cura, la certificazione dell'autorità consolare ovvero la dichiarazione sostitutiva di cui al comma 5 può anche essere prodotta entro 20 giorni dalla data di presentazione della domanda, a' sensi dell'art. 94, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, dal difensore o da un componente della famiglia del richiedente, ferma altresì restando ove necessario, dopo la scadenza di tale termine, l'applicazione anche in questo caso dell'ulteriore termine per l'eventuale formazione del silenzio - assenso per effetto del decorso dei 30 giorni di cui al comma 5 e alla conseguente possibilità di presentare la dichiarazione sostitutiva ivi prevista.

7. Gli enti e le associazioni di cui all'art. 1, comma 3, del presente decreto devono produrre a corredo della propria domanda copia del certificato di attribuzione del codice fiscale di cui al d.m. 28 dicembre 1987, n. 539, copia dell'atto costitutivo e dello statuto di cui all'art. 14 e ss. c.c. nonché, compatibilmente con la data della loro costituzione, copia degli ultimi tre bilanci consuntivi approvati dall'assemblea dei soci a' sensi dell'art. 20 c.c.. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni non riconosciute di cui all'art. 36 e ss. c.c. devono comunque essere redatti, a' sensi dell'art. 148, comma 8, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 nelle forme della scrittura privata autenticata o registrata.

8. A' sensi dell'art. 79, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, se la Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto ovvero il Collegio giudicante chiedono la produzione della documentazione necessaria ad accertare la veridicità di quanto dichiarato nella domanda, il richiedente è tenuto a produrla a pena di inammissibilità della domanda medesima. Per la presentazione o integrazione, della documentazione richiesta può essere concesso all'interessato, a' sensi dell'art. 123 del d.P.R. n. 115 del 2002, un termine non superiore a due mesi. Fermo restando quanto disposto ai commi 5 e 6 del presente articolo, a' sensi dell'art. 94, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, in caso di oggettiva e comprovata impossibilità a produrre la documentazione richiesta, questa è comunque sostituita, a pena di inammissibilità, da una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato.

Art. 4

Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria a spese dello Stato.

1. A' sensi dell'art. 14, comma 1, delle Norme di attuazione del Codice del processo amministrativo di cui all'allegato 2 al d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104 e successive modifiche nel testo modificato per effetto dall'art. 1, comma 2, lett. c), del d.lgs. 15 novembre 2011, n. 195 e dall'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, lett. b), n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 presso la Sede di Trento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, è istituita la Commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi con qualifica di consigliere in conformità a quanto disposto dall'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 6 aprile 1984, n. 426 nominati dal Presidente del Tribunale, il più anziano dei quali assume le funzioni di Presidente della Commissione, nonché da un avvocato designato dal Presidente dell'Ordine degli avvocati di Trento. Per ciascun componente sono nominati uno o più membri supplenti.

2. I magistrati membri della Commissione possono essere prescelti anche tra i magistrati amministrativi con qualifica di consigliere di T.A.R. che non esercitano le funzioni giudicanti presso la Sede di Trento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol, restando peraltro esclusi dalla nomina i magistrati in servizio

presso la Sezione autonoma di Bolzano – Bozen dello stesso Tribunale costituita a' sensi dell'art. 2 del d.P.R. n. 426 del 1984 e successive modifiche.

3. A' sensi del parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa del 17 marzo 2017 i magistrati membri effettivi e supplenti della Commissione non sono incompatibili per la successiva formazione dei collegi giudicanti delle cause in ordine alle quali hanno espresso il proprio voto quali commissari.

4. Esercita le funzioni di Segretario della Commissione un impiegato di segreteria, nominato dal Presidente del Tribunale.

5. Al Presidente e ai componenti della Commissione non spetta nessun compenso, né rimborso spese.

6. Il personale della Segreteria del Tribunale cura l'istruttoria delle domande e provvede agli adempimenti per la convocazione delle sedute della Commissione. La documentazione è trasmessa per posta elettronica ai componenti la Commissione.

7. A' sensi dell'art. 17, comma 7, del d.l. 9 giugno 2021, n. 80, lett. b), n. 3, convertito con modificazioni dalla l. 6 agosto 2021, n. 113 che modifica l'art. 14, comma 1, del regolamento di esecuzione del Codice del processo amministrativo di cui all. 2 al d.P.R. 2 luglio 2010, n. 104 le sedute della Commissione si svolgono in modalità telematica con collegamento da remoto per il tramite della segreteria del Tribunale. I verbali e i provvedimenti della Commissione sono sottoscritti con firma digitale del Presidente e del Segretario. Si dà atto nel verbale della seduta delle modalità con cui si accerta l'identità dei soggetti partecipanti e della loro libera volontà, anche ai fini della disciplina sulla protezione dei dati personali; tutti i partecipanti alla seduta devono inoltre dare espressamente atto nel verbale di non aver riscontrato interruzioni nel corso del collegamento e di aver integralmente compreso le parole di tutti coloro che sono intervenuti nella discussione. Sono rigorosamente escluse le modalità di comunicazione asincrona, quale, ad esempio, lo scambio di *e-mail*.

Art. 5

Ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato.

1. A' sensi dell'art. 126 del d.P.R. n. 115 del 2002, nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta la domanda di ammissione, la Commissione di cui all'art. 4 del presente decreto, verificata l'ammissibilità dell'istanza, ammette l'interessato in via anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato se, allo stato degli atti e alla stregua della dichiarazione sostitutiva della certificazione prevista, ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata e se le pretese che l'interessato intende far valere in giudizio non appaiono manifestamente infondate.

2. Copia dell'atto con il quale la Commissione accoglie o respinge, ovvero dichiara inammissibile la domanda, è trasmessa all'interessato, nonché inserita a cura della Segreteria del T.R.G.A. nel Sistema informatico della Giustizia Amministrativa (SIGA) all'interno del fascicolo digitale del ricorso presentato dall'interessato medesimo.

3. Se la Commissione respinge o dichiara inammissibile la domanda, questa può essere proposta al giudice in sede collegiale che, a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b) c.p.a. e dell'art. 126, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002, decide sulla domanda medesima in via parimenti anticipata e provvisoria con ordinanza non impugnabile.

4. L'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato disposta dalla Commissione ovvero dal giudice in sede collegiale ha effetto esclusivamente per il procedimento giudiziale indicato nella domanda presentata dall'interessato, ivi compresa la fase cautelare, e non si estende all'eventuale giudizio d'appello. L'ammissione dispiega peraltro effetto in caso di proposizione di appello cautelare a' sensi dell'art. 62 c.p.a.

5. Con la sentenza che a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a), c.p.a. definisce integralmente il giudizio, ovvero con susseguente decreto collegiale emesso a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), c.p.a, il Collegio, semprechè risulti comprovata la sussistenza dei requisiti di reddito, può ammettere definitivamente il ricorrente risultato vittorioso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato anche se l'ammissione stessa sia stata in precedenza denegata dalla Commissione o dal Collegio stesso a' sensi del comma 3 del presente articolo.

Art. 6

Trasmissione all'Agenzia delle Entrate degli atti relativi all'ammissione al patrocinio.

1. A' sensi dell'art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002, copia dell'atto con il quale la Commissione o il giudice in sede collegiale accoglie la domanda di ammissione al patrocinio è trasmessa anche al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate, il quale, alla stregua delle dichiarazioni, indicazioni e allegazioni contenute nella domanda, verifica l'esattezza dell'ammontare del reddito riferito dal richiedente, nonché la compatibilità dei dati da lui indicati con le risultanze dell'anagrafe tributaria e può disporre che sia effettuata, anche avvalendosi della collaborazione della Guardia di Finanza, la verifica della posizione fiscale del richiedente medesimo e dei conviventi.

2. Se risulta che il beneficio è stato concesso sulla base di dichiarazioni del richiedente non veritiere, a' sensi del medesimo art. 127 l'Agenzia delle Entrate richiede la revoca dell'ammissione al patrocinio e trasmette gli atti acquisiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario competente.

3. A' sensi del comma 3 del predetto art. 127 del d.P.R. n. 115 del 2002 l'effettività e la permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio è verificata in ogni tempo, anche successivo all'ammissione, su richiesta della Commissione o dell'Autorità Giudiziaria, ovvero su iniziativa dell'Agenzia delle Entrate o della Guardia di Finanza.

4. Per favorire e velocizzare la procedura di riscontro dei dati reddituali degli interessati può essere stipulata una convenzione tra la Sede di Trento del Tribunale regionale di giustizia amministrativa per la Regione Trentino Alto Adige/Südtirol e l'Agenzia delle Entrate.

Art. 7

Nomina del difensore.

1. Chi è ammesso al patrocinio a spese dello Stato può nominare un difensore di propria fiducia ovvero scelto, a' sensi dell'art. 80 del d.P.R. n. 115 del 2002 come sostituito dall'art. 1 della l. 14 febbraio 2005, n. 25, tra gli iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato, istituiti presso i consigli degli Ordini degli avvocati di Trento e di Rovereto e di Bolzano-Bozen a' sensi dell'art. 81 del medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 come sostituito dall'art. 2 della predetta l. n. 25 del 2005.

2. A' sensi dell'art. 80, comma 3, del d.P.R. n. 115 del 2002 come sostituito dall'art. 1 della l. n. 25 del 24 febbraio 2005, colui che è ammesso al patrocinio può nominare un difensore

iscritto negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato scelto anche al di fuori del distretto della Corte d'Appello di Trento.

Art. 8

Nomina del consulente tecnico di parte.

1. A' sensi dell'art. 129 del d.P.R. n. 115 del 2002, chi è ammesso al patrocinio può nominare un consulente tecnico di parte nei casi previsti dalla legge.

Art. 9

Prenotazione e anticipazione delle spese da parte dell'Erario.

1. A' sensi dell'art. 131 del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 37, comma 6, lett. z), nn. 1) e 2) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con l. 15 luglio 2011, n. 111, per effetto dell'ammissione al patrocinio e relativamente alle spese a carico della parte ammessa, alcune di queste sono prenotate a debito, nel mentre altre sono anticipate dall'Erario.

2. Sono spese prenotate a debito:

- a) il contributo unificato nel processo amministrativo di cui all'art. 13, comma 6 bis e ss., del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e integrazioni;
- b) l'imposta di registro ai sensi dell'art. 59, comma 1, lett. a) e b), del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131;
- c) i diritti di copia;

3. Sono spese anticipate dall'Erario:

- a) gli onorari e le spese dovuti al difensore;
- b) a' sensi della sentenza della Corte Costituzionale 1 ottobre 2019, n. 217 gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del giudice
- c) le indennità e le spese di viaggio spettanti a consulenti tecnici di parte e ausiliari del giudice, nonché le spese sostenute per l'adempimento del loro incarico;
- d) le spese per le notificazioni a richiesta d'ufficio.

4. I diritti e le indennità di trasferta o le spese di spedizione degli ufficiali giudiziari per le notificazioni e gli atti di esecuzione a richiesta di parte sono prenotati a debito o anticipati a' sensi dell'art. 33 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Art.10

Revoca dell'ammissione al patrocinio.

1. A' sensi dell'art. 136 del d.P.R. n. 115 del 2002, se nel corso del processo sopravvengono modifiche delle condizioni reddituali accertabili anche d'ufficio e rilevanti ai fini dell'ammissione al patrocinio, ovvero risulti l'originaria insussistenza delle condizioni reddituali medesime, il giudice provvede alla revoca del provvedimento di ammissione con decreto emesso a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), c.p.a. ovvero contestualmente alla sentenza che definisce in tutto o in parte il giudizio a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a), c.p.a. A' sensi dell'art. 112, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 115 del 2002 la revoca per l'accertata insussistenza o mutamento delle condizioni reddituali deve essere comunque disposta non oltre cinque anni dalla definizione del processo.

2. Con la sentenza che definisce il giudizio a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a), c.p.a. ovvero con decreto emesso a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. c), c.p.a. il giudice altresì revoca l'ammissione al patrocinio provvisoriamente disposta dalla Commissione se risulta che l'interessato ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.
3. La revoca ha effetto dal momento dell'accertamento delle modificazioni reddituali, indicato nel provvedimento del giudice; in tutti gli altri casi essa ha efficacia retroattiva.
4. In ottemperanza ai principi del contraddittorio e del giusto processo sanciti dall'art. 111 della Costituzione e dell'art. 2, comma 1, c.p.a. il decreto di revoca di cui ai commi 1 e 2 è emesso dal giudice in sede collegiale previo contraddittorio in camera di consiglio con l'interessato che deve essere rappresentato dal proprio patrocinante a' sensi dell'art. 22, comma 1, c.p.a.
5. A' sensi dell'art. 86 del d.P.R. n. 115 del 2002, lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell'interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione.

Art. 11

Liquidazione dell'onorario e delle spese del difensore.

1. L'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dal giudice in sede collegiale nella stessa sentenza che a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a) c.p.a. definisce integralmente la causa, qualora il difensore abbia già depositato nel corso del procedimento la propria parcella nel fascicolo processuale telematico.
2. Se la parcella non è stata depositata agli atti del giudizio prima dell'introito della causa per la sua decisione, la liquidazione avviene successivamente a' sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 e dell'art. 33, comma 1, lett. c) c.p.a., dopo il suo deposito da parte del difensore, mediante decreto collegiale emesso in camera di consiglio. In tale ulteriore procedimento è di norma relatore lo stesso magistrato che ha svolto la medesima funzione nel precedente giudizio definito con sentenza. Il decreto è comunicato alle parti a cura della Segreteria del Tribunale.
3. La liquidazione delle competenze del difensore avviene a' sensi dell'art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 1, comma 322, della l. 30 dicembre 2004, n. 311 sulla base della tariffa professionale con riduzione a metà dei compensi nonché con riguardo alla necessità che questi non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità e, comunque, tenendo preminentemente in considerazione la natura dell'impegno professionale adibito dal patrocinante in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.. A' sensi della circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa prot. n. 3284 del 16 febbraio 2015, resta sempre ferma per il giudice la possibilità di liquidare l'onorario del difensore in misura equitativa.
4. Sempre a' sensi del predetto art. 82 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso in cui il difensore nominato dall'interessato sia iscritto in un elenco degli avvocati di un distretto di Corte d'Appello diverso da quello di Trento non sono comunque dovute le spese e le indennità di trasferta previste dalla tariffa professionale.
5. A' sensi dell'art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto dall'art. 15, comma 1,

del d.l.4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con l. 1 dicembre 2018, n. 132, se il ricorso, anche incidentale, è dichiarato inammissibile, al difensore non è liquidato alcun compenso, sempreché l'inammissibilità sia imputabile a malafede o colpa grave del ricorrente.

6. Il difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non può chiedere a' sensi dell'art. 93 c.p.c. la distrazione delle spese in proprio favore.

Art. 12

Liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte.

1. Per la liquidazione dell'onorario e delle spese dell'ausiliario del giudice e del consulente tecnico di parte si applica l'art. 11, commi 1 e 2, del presente decreto.
2. A' sensi dell'art. 71, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002 la relativa domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi 100 giorni dalla data del compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l'espletamento dell'incarico.
3. A' sensi dell'art. 83, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 come modificato dall'art. 3 della l. 24 febbraio 2005, n. 25, la liquidazione avviene secondo le norme contenute nel medesimo d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e integrazioni. A' sensi della sentenza della Corte Costituzionale 1 luglio 2022, n. 166 la riduzione della metà degli importi spettanti all'ausiliario del giudice e al consulente di parte non è operata in caso di applicazione di previsioni tariffarie non adeguate a norma dell'art. 54 dello stesso D.P.R. n. 115 del 2002.
4. A' sensi dell'art. 130-bis del d.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto dall'art. 15, comma 1, del d.l.4 ottobre 2018, n. 113, convertito con modificazioni con l. 1 dicembre 2018, n. 132 non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all'atto del conferimento dell'incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova.

Art. 13

Divieto di percepire compensi o rimborsi diversi.

1. A' sensi dell'art. 85 del d.P.R. n. 15 del 2002 Il difensore, l'ausiliario del magistrato e il consulente tecnico di parte non possono chiedere e percepire dal proprio assistito compensi o rimborsi a qualunque titolo, diversi da quelli previsti dal presente decreto.

Art. 14

Opposizione al decreto di pagamento.

1. L'opposizione ai decreti di pagamento emessi a' sensi degli articoli 11 e 12 del presente decreto, prevista dall'art. 84 del d.P.R. n. 115 del 2002, è proposta innanzi al giudice in sede collegiale, secondo quanto indicato dal parere dell'Ufficio studi, massimario e formazione della Giustizia Amministrativa del 17 marzo 2017.
2. Sull'opposizione il Collegio decide a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. b), c.p.a. con ordinanza emessa in esito a pubblica udienza. L'ordinanza che definisce itale giudizio non è impugnabile.
3. A' sensi dell'art. 15, comma 3, del d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150, nel relativo procedimento le parti possono stare in giudizio personalmente.

Art. 15

Compensazione delle spese.

1. Se il giudice definisce la causa a' sensi dell'art. 33, comma 1, lett. a), c.p.a. con sentenza recante la compensazione integrale delle spese tra le parti, nell'ipotesi in cui alla parte ricorrente sia stato accordato il patrocinio a spese dello Stato la statuizione deve comunque considerare la soccombenza di lite con riguardo alla rifusione ovvero alla non ripetibilità del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 6 bis e ss., del d.P.R. n. 115 del 2002 e successive modifiche e integrazioni, trattandosi di spesa prenotata a debito a' sensi dell'art. 9, comma 2, lett. a) del presente decreto.

2. A' sensi della circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa n. 18809 del 13 ottobre 2020, se è soccombente la parte che ha introdotto il giudizio e che usufruisce del patrocinio a spese dello Stato, la posta contabile relativa alla prenotazione a debito del contributo unificato deve essere annullata.

Art. 16

Estinzione del giudizio e cessazione della materia del contendere.

1. A' sensi dell'art. 134, comma 2, del d.P.R. n. 115 del 2002, qualora il giudice dichiarò estinto il procedimento per una delle cause indicate nell'art. 35, comma 2, lett. a), b) e c) c.p.a., il ricorrente diverso dalla parte ammessa al patrocinio è obbligato al pagamento delle spese prenotate a debito di cui all'art. 9, comma 2, del presente decreto.

2. Qualora il giudice dichiarò cessata la materia del contendere a' sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., in ottemperanza alla circolare del Segretariato generale della Giustizia Amministrativa n. 18809 del 13 ottobre 2020, se ha partecipato al giudizio una parte che fruisce del patrocinio a spese dello Stato, la posta contabile relativa alla prenotazione a debito del contributo unificato deve essere annullata, salvo restando il recupero nei confronti delle parti soccombenti.

Art. 17

Imposta di registro della sentenza e compensazione delle spese.

1. A' sensi dell'art. 132 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel caso di sentenza pronunciata con compensazione delle spese tra le parti, se la registrazione è chiesta dalla parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'imposta di registro della sentenza è prenotata a debito per la metà o per la quota di compensazione ed è pagata per il rimanente dall'altra parte; è pagata per intero dalla parte diversa da quella ammessa al patrocinio che ne chiede la registrazione nel proprio interesse o per uno degli usi previsti dalla legge.

Art. 18

Pagamento a favore dello Stato e recupero delle spese.

1. A' sensi dell'art.133 del d.P.R. n. 115 del 2002, la sentenza che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese processuali a favore della parte ammessa dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

2. Qualora lo Stato non recuperi quanto ad esso spettante a' sensi del comma 1, esso esercita il diritto di rivalsa a' sensi dell'art. 134, comm1 e 2, del d.P.R. n. 115 del 2002.

3. A' sensi della circolare del Segretariato generale della Giustizia amministrativa n. 18809

del 13 ottobre 2020, per il recupero delle spese anticipate e prenotate a debito, a' sensi dell'art. 9, comma 2, del presente decreto, si applicano l'art. 211 e ss. del d.P.R. n. 115 del 2002 nei confronti delle amministrazioni pubbliche soccombenti non ammesse alla prenotazione a debito di cui all'art. 158 del d.P.R. n. 115 del 2002, nel mentre per le amministrazioni pubbliche ammesse a tale regime si provvede all'annullamento della relativa posta di spesa.

Art. 19
Sanzioni.

1. Per le sanzioni si applica l'art. 125 del d.P.R. n 115 del 2002.

Art. 20
Abrogazioni ed entrata in vigore.

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno 1 marzo 2024 e a decorrere dalla stessa data è abrogato il decreto del Presidente della Sede di Trento del Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa per la Regione Trentino - Alto Adige/ Südtirol n. 17 del 17 agosto 2021

È dato mandato alla Segreteria di trasmettere il presente decreto al Segretariato Generale della Giustizia Amministrativa, perché sia pubblicato sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa. Sempre a cura della Segreteria il presente decreto è pure trasmesso all'Ordine degli Avvocati di Trento, all'Ordine degli Avvocati di Rovereto e alla Camera Amministrativa di Trento.

Trento/Trieste, 19 febbraio 2024

Il Presidente
dott. Fulvio Rocco

Segue Allegato: MODELLO: DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO



**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA
DEL TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL
SEDE DI T R E N T O**

**MODELLO: DOMANDA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO
STATO** Decreto Presidente TRGA n. 3 del 19 febbraio 2024

Alla

COMMISSIONE PER IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

presso il

**TRIBUNALE REGIONALE DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA DEL
TRENINO – ALTO ADIGE/SÜDTIROL - SEDE DI T R E N T O**

via Calepina, 50

38122 TRENTO

**ISTANZA PER L'AMMISSIONE AL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO (1) (2)
(D.P.R. 30.5.2002, 11. 115, Parte III - D.Lgs. 2.7.2010, 11. 104, All. II, art. 14)**

Il/La sottoscritto/a: _____

nato/a a: _____ prov.: _____ il: _____

codice fiscale: _____ residente (o sede) a: _____ c.a.p.: _____

via: _____ n.: _____

telefono: _____ cittadinanza: _____

formula istanza

per essere ammesso/a al beneficio del patrocinio a spese dello Stato dinnanzi al TRGA di
Trento:

- per promuovere un ricorso nei confronti di _____
- nella causa pendente sub n.r.g.: _____ intendendo promuovere o resistere in giudizio
- quale persona fisica
- quale legale rappresentante di: _____

A tal fine:

- allega copia dell'atto impugnato;
- espone sommariamente i seguenti fatti, al fine di dimostrare che le proprie ragioni risultano non manifestamente infondate: _____
- allega, in copia, i seguenti documenti (*in caso di giudizio pendente, copia del ricorso o dell'atto di costituzione*): _____

Ai sensi dell'articolo 80 del d.P.R. n. 115 del 2002, il/la sottoscritto/a:

- a seguito dell'ammissione al beneficio, si impegna a nominare un difensore scelto tra gli iscritti nell'elenco dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato tenuto dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati;
- nomina, quale proprio difensore l'avv.: _____ del Foro di: _____, iscritto negli elenchi dei difensori abilitati al patrocinio a spese dello Stato, presso il cui studio in _____ via: _____ n.: _____ elegge domicilio per le comunicazioni riguardanti la presente domanda.

Consapevole

- a) che, qualora dal controllo della presente dichiarazione emerga la non veridicità di quanto qui dichiarato, l'articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 prevede la decadenza dai benefici eventualmente conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere;
- b) delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace dall'articolo 76 del d.P.R. n. 445 del 2000;
- c) delle sanzioni penali previste dall'articolo 125 del d.P.R. n. 115 del 2002 in caso di dichiarazione attestante falsamente la sussistenza (o il mantenimento) delle condizioni di reddito stabilite per il conseguimento (o il mantenimento) del gratuito patrocinio;

ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 28.12.2000

dichiara

- di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 76, comma 4-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, ossia di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva per i reati di cui agli artt. 416-bis c.p., 291-quater del d.P.R. 23.1.1973, n. 43, 73 (limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80), e 74, comma 1, del d.P.R. 9.10.1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo;
- in quanto cittadino/a italiano/a, o di Stato appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un **reddito imponibile complessivo** ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, pari ad euro _____ **(3) (4)**;

- in quanto cittadino/a di Stato non appartenente all'Unione europea: di essere titolare di un **reddito prodotto in Italia imponibile complessivo**, ai fini dell'imposta personale sul reddito, come risultante dall'ultima dichiarazione presentata e maggiorato secondo quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 76 del d.P.R. n. 115 del 2002, pari a euro _____ nonché di essere titolare di un **reddito complessivo non prodotto in Italia** pari a euro _____ ; si allega la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della presente dichiarazione relativa al reddito non prodotto in Italia ovvero, in caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta, una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai propri redditi prodotti all'estero **(3) (4)**;
- di vivere da solo/a;
- di convivere con i seguenti familiari e che il reddito annuo del nucleo familiare, compreso l'istante, è pari a euro: _____ .

<i>generalità anagrafiche del familiare convivente (cognome e nome)</i>	<i>codice fiscale</i>	<i>data di nascita</i>	<i>comune di nascita</i>	<i>reddito percepito nell'anno _____.(3) (4)</i>
cognome e nome				
cognome e nome				
cognome e nome				
cognome e nome				
reddito dell'istante				
TOTALE DEI REDDITI				

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare al Tribunale, fino a che il processo non sarà definito, ogni eventuale variazione del reddito che superi l'importo previsto dagli articoli 76 e 77 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Trento,

Firma **(5)**

Con riferimento alle disposizioni di cui al d.lgs. 30.6.2003, n. 196 (Codice dei dati personali), il/la sottoscritto/a presta il proprio consenso al Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa affinché, nello svolgimento delle sue funzioni istituzionali, provveda alla raccolta e al trattamento dei dati

personali con strumenti cartacei e con strumenti informatici esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Trento,

Firma (5)

- si allega copia di un documento di identità personale (*oppure*)
- per autentica delle firme (timbro e firma dell'avvocato):

timbro e firma dell'avvocato (5)

NOTE

(1) *L'istanza va redatta in carta semplice.*

(2) *L'istanza va presentata dal richiedente personalmente o dal difensore prescelto, oppure va inviata telematicamente.*

(3) *Ai sensi degli artt. 76, comma 1, e 77 del d.P.R. n. 115/2002, può essere ammesso al gratuito patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile, ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore ad un dato importo, che viene periodicamente adeguato con decreto dirigenziale del Ministero della*

Giustizia di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze. Per gli enti o associazioni si considera l'ammontare delle entrate nel competente esercizio finanziario al lordo delle eventuali imposte. Alla domanda presentata dagli enti o associazioni devono essere allegati:

- a) copia del certificato di attribuzione del codice fiscale della persona giuridica;*
- b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto nelle forme dell'atto pubblico oppure della scrittura privata autenticata o registrata;*
- c) compatibilmente con la data della costituzione della persona giuridica, copia degli ultimi tre bilanci consuntivi approvati dall'assemblea dei soci.*

(4) *Ai sensi dell'art. 76, comma 3, del d.P.R. n. 115/2002 il reddito imponibile ai fini IRPEF del richiedente e dei familiari conviventi è maggiorato dei redditi esenti per legge da tale imposta, ovvero di quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva, e sommato a quello del coniuge e di altri familiari conviventi.*

Redditi da dichiarare:

- il reddito imponibile IRPEF risultante dall'ultima dichiarazione presentata (compresi i redditi esenti dall'imposta e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta, ovvero a imposta sostitutiva);

- i redditi non inclusi nella dichiarazione, fra cui:

- a) pensioni e indennità di accompagnamento;*

- b) assegno di separazione o divorzio a favore del coniuge (escluso l'assegno di mantenimento dei figli percepito dal coniuge separato o divorziato);
- c) interessi corrisposti da banche e Poste su conti correnti, BOT, CCT, BTP;
- d) proventi derivanti da fondi di investimento;
- e) proventi dalla vendita di immobili acquistati o costruiti da non più di 5 anni o non adibiti ad abitazione principale.

NOTA BENE

Ai sensi dell'art. 79 del d.P.R. n. 115/2002, per i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea deve essere prodotta la certificazione dell'Autorità consolare che attesta la veridicità della dichiarazione con cui si indicano i redditi prodotti all'estero, o si dichiara la mancanza di redditi prodotti all'estero. In caso di oggettiva impossibilità a produrre la documentazione richiesta è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva di certificazione relativamente ai propri redditi prodotti all'estero.

(5) *La sottoscrizione deve essere o autenticata dal difensore, se prescelto, o presentata con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del d.P.R. n. 445/2000, mediante allegazione di copia di un documento di identità personale.*